

ConsulEntilocali

Consulenza e Formazione per Pubbliche

Amministrazioni ed Aziende

Milano, C.so Porta Vittoria n. 47 Tel. 02.36503807 – Fax 02.36503932

Triuggio, Via Vitt. Emanuele n. 39 Tel./Fax 0362.970244

www.consulentilocali.it

E-mail: info@consulentilocali.it

Dott. Alberto Ponti
Avv. Micaela Chiesa
Avv. Roberta Bertolani
Dott. Claudio Geniale

Milano, 12.7.2007

AL SIGNOR SINDACO

AL SIGNOR SEGRETARIO COMUNALE

AL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.

AL RESPONSABILE SETTORE CONTRATTI

- LORO SEDI -

OGGETTO: Concessione del servizio di distribuzione del gas – **Scadenze ed adempimenti** conseguenti al D.Lvo 23.5.2000, n. 164 e s.m.i. - Proposta di consulenza

La concessione del servizio del gas nell'ambito dell'ente locale rappresenta da sempre un momento fondamentale nella vita gestionale in quanto ricopre una notevole valenza dal punto di vista economico consentendo alla pubblica amministrazione locale di ottenere cospicui introiti.

L'entrata in vigore del D.Lvo 23.5.2000, n. 164 (cosiddetto Decreto Letta) di attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato del gas ha praticamente liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale in qualunque sua forma ed utilizzo con la conseguenza di un accrescimento nel patrimonio e negli incassi degli enti locali; nella citata norma vengono inoltre individuate una serie di scadenze temporali molto vicine ed importanti per le concessioni del gas negli enti locali.

E' perciò necessario dedicare attenzioni particolari alle concessioni in essere al fine di risolverle giuridicamente nei tempi previsti e nel modo migliore per evitare lunghi e costosi contenziosi con le imprese esercenti.

In un momento storico così delicato per la finanza locale ancora più importante è definire le migliori clausole contrattuali per il nuovo affidamento delle concessioni in quanto è da queste che

possono derivare **ingenti introiti** agli enti e sono queste che possono **evitare agli amministratori di rispondere alla Corte dei Conti per danno erariale.**

Proseguendo con ordine è opportuno accennare alle principali problematiche poste dalla normativa suddetta.

L'art. 14 del D.Lvo n. 164/2000 stabilisce che l'attività di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico che deve essere affidato **solo ed esclusivamente mediante gara** d'appalto a società di capitali per **una durata non superiore a 12 anni** ed attribuisce agli enti locali gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione; tali compiti devono essere sviluppati nel contratto di servizio ed in generale nella documentazione di gara.

La procedura di gara deve essere avviata non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio anche se il gestore uscente ha l'obbligo di proseguire nella stessa, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

L'art. 15, come modificato prima dalla L. 23.8.2004, n. 239 e poi dalla L. 23.2.2006, n. 51, dispone che il termine transitorio per le concessioni in essere è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al **31 dicembre 2009** qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15. I termini suddetti possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

Tali termini non sono da prendere in considerazione per le concessioni che hanno una scadenza naturale nel periodo.

Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lvo n. 164/2000 sono mantenuti per la durata in essi stabiliti qualora siano stati attribuiti **mediante gara**, e comunque per un periodo non superiore a 12 anni a partire dal 31.12.2000. Nelle altre ipotesi, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti per il periodo transitorio. Se, invece, non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso.

Anche nelle ipotesi in cui si ritenga di dover assentire una proroga, nei termini limitati e predeterminati previsti dalla normativa, trattandosi comunque dell'esercizio di una facoltà dell'ente è assolutamente necessario previamente esaminare i contenuti degli atti concessori in essere al fine di verificare la validità, l'economicità e la bontà delle loro clausole nonché le condizioni ottimali per concedere o meno la proroga.

Stante quanto sopra **la prima scadenza è fissata al 31.12.2008.**

Entro questa data è necessario, però, svolgere ampia e complessa attività, e precisamente:

- attivare il procedimento amministrativo preordinato a definire il destino del servizio, cui deve necessariamente partecipare anche l'attuale gestore, come precisato dalle più recenti sentenze del Consiglio di Stato in materia;

- concludere detto procedimento nel senso di concedere o meno le proroghe consentite dalla legge, di determinare i conseguenti adeguamenti convenzionali e di definire tempi e modalità per la messa a gara del servizio;
- effettuare la valutazione degli investimenti realizzati dall'attuale concessionario e determinare le sue spettanze (che graveranno sul nuovo gestore) oltre che predisporre tutti gli atti, tecnici ed amministrativi, necessari per indire la nuova gara;
- indire la gara d'appalto per affidare la concessione.

La natura, l'entità e la complessità degli adempimenti sopra richiamati rende evidente l'esiguità del tempo a disposizione. Si aggiunga che gli enti spesso si trovano a trattare con grossi complessi industriali che, supportati da numerosi consulenti legali e tecnici, tendono a proporre condizioni contrattuali nel proprio esclusivo interesse.

La scadenza del 31.12.2007 ovvero per i concessionari premiati dalla normativa, del 31.12.2009 sembra assai remota ma la complessità del procedimento e della gara, da indire obbligatoriamente almeno un anno prima della scadenza stessa, comporta notevoli tempi di istruttoria e di svolgimento. Si aggiunga che la Corte dei Conti di Giustizia Europea potrebbe a breve censurare detti termini perché successivamente dilatori della liberalizzazione del settore, imponendo di procedere il prima possibile.

Le difficoltà procedurali sopra accennate devono, però, essere affrontate tenendo ben presenti le positive ripercussioni economiche che derivano dalla possibilità di rinegoziare le condizioni vigenti ovvero di mettere a gara il servizio a migliori condizioni anche sotto il profilo del canone concessorio.

ConsulEntilocali, network di professionisti, legali e tecnici esperti in materia, nell'intento di assicurare agli enti locali una quanto più ampia ed articolata assistenza nell'espletamento dei loro compiti vuole fornire agli stessi una consulenza legale specializzata in materia di concessione del servizio del gas supportando gli uffici comunali nell'esame dell'attuale concessione, nel procedimento preliminare preordinato alla definizione delle future scelte gestionali e dei rapporti con il gestore in essere, nella predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento della nuova gara ed alla stipula della nuova concessione nonché prestando nelle più diverse forme piena assistenza in sede di gara.

Non potendo lasciare ad una lettera il compito di sviluppare concetti così importanti per l'attività e le casse dell'ente si rimane a disposizione per incontrare le SS.LL. al fine di illustrare in dettaglio i contenuti di tale normativa e sviscerare le problematiche concrete di codesto ente.

Cordiali saluti.

ConsulEntilocali

Avv. Micaela Chiesa
Dott. Alberto Ponti

Per qualsiasi informazione:
Tel. 02.36503807 – 0362.970244

info@consulentilocali.it

micaela.chiesa@consulentilocali.it

alberto.ponti@consulentilocali.it